

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1110/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 1991**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/89 recante modalità di applicazione**  
**del regime di aiuti transitori al reddito agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1279/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, definisce le condizioni alle quali l'aiuto può essere capitalizzato;

considerando che, alla luce dell'esperienza, le condizioni per la capitalizzazione definite nel regolamento (CEE) n. 3813/89 sono troppo restrittive in quanto non comprendono alcuni sistemi di aiuto che riflettono almeno talune caratteristiche di base già accettate come elementi di garanzia, quali i sistemi capitalizzati; che sembrerebbe contrario agli obiettivi del suddetto regolamento del Consiglio continuare ad escludere siffatti sistemi dal beneficio delle possibilità di capitalizzazione previste dal regolamento (CEE) n. 3813/89;

considerando che è pertanto necessario modificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli aiuti al reddito agricolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/89 è sostituito dal seguente:

- « 2. a) Se in un determinato PARA è prevista la possibilità della capitalizzazione, a tutti i beneficiari potenziali che soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 768/89 può essere offerta la possibilità di scelta tra versamenti capitalizzati e versamenti non capitalizzati. Se tale scelta non è prevista, lo Stato membro interessato indica, nel progetto di PARA, gli importi non capitalizzati sulla cui base devono essere effettuati i versamenti capitalizzati.
- b) Gli aiuti capitalizzati possono essere anche parzialmente capitalizzati, qualora i pagamenti siano ripartiti su un certo numero di anni, a condizione che la forma di pagamento negli stessi anni rifletta costi per unità di lavoro superiori a 1 000 ecu nel primo anno. I pagamenti devono essere decrescenti conformemente al disposto dell'articolo 6. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 20.